

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

(Art. 3 comma 56 della Legge n. 244/2007)

Approvato con deliberazione della G.C. N. 75 in data 16/05/2008

Art.1
(Oggetto, finalità, ambito applicativo)

1, Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'Amministrazione, di incarichi esterni individuali di studio, ricerca e consulenza finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione, nonché di collaborazione professionale a contenuto tecnico operativo, mediante contratti di lavoro autonomo stipulati ai sensi dell'art. 2222 e 2230 del codice civile, di natura occasionale o coordinata e continuativa, consistenti in prestazioni tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'ente, al fine di consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi. Tali incarichi, indipendentemente dalla loro tipologia, devono essere consentiti ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D. Lgs n. 165/2001 così come modificato dall'art. 32 della legge 04.08.2006, n. 248 e dall'art. 1, comma 76 della legge 24.12.2007, n. 244.

Potranno, pertanto, aversi:

- a) incarichi affidati a persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali, individuabili come titolari di partita Iva;
- b) incarichi affidati a persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) incarichi affidati a persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.

Ai fini del presente Regolamento:

- a) per **"collaborazioni coordinate e continuative"** (Co. Co. Co.) si intendono i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, comunque a carattere non subordinato;
- b) per **"incarico professionale"** si intende una prestazione umana di carattere professionale qualificata per l'autonomia, la discrezionalità, l'intellettualità e la personalità delle prestazioni con soggetti esterni all'amministrazione;
- c) per **"collaboratori"** si intendono i soggetti esterni all'amministrazione cui la stessa conferisce incarichi specifici;
- d) per **"studio"** si intende l'attività di assistenza tecnico specialistica di approfondimento con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- e) per **"ricerca"** si intende lo studio sistematico col quale l'ente si propone di aumentare le cognizioni in una determinata disciplina o su un certo argomento o progetto; l'incarico presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
- f) per **"consulenza"** si intendono gli incarichi che riguardano le richieste di pareri in forma particolarmente solenne ad esperti;
- g) per **"lavoro autonomo occasionale"** si intende il lavoro proprio svolto senza vincolo di subordinazione, senza alcun coordinamento con la struttura e occasionalmente, cioè senza i requisiti della prevalenza; il rapporto di lavoro occasionale ha una durata complessiva non superiore, nell'anno solare a trenta giorni con lo stesso committente ed il compenso complessivo annuo che il prestatore percepisce dallo stesso committente non deve superare i 5.000 €.

2. Il presente regolamento disciplina anche la procedura per l'affidamento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di competenza del Sindaco (art. 110, comma 6 del D. Lgs. N. 267/00).

3. Il presente Regolamento non si applica in relazione al conferimento di:

- a) incarichi professionali aventi ad oggetto la presenza in organismi di controllo interno e in Nuclei di valutazione;
- b) incarichi relativi a servizi e/o attività il cui affidamento sia disciplinato da particolari normative di settore e/o specifici regolamenti interni all'ente (quali ad es. quelli relativi alla progettazione, Direzione Lavori, collaudi e relative prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii) consistenti in uno studio o in un'indagine di carattere preliminare per consigliare il progettista durante lo sviluppo del progetto oppure il direttore dei lavori durante l'esecuzione dell'opera, relativamente ad uno o più aspetti settoriali (a titolo esemplificativo: consulenza acustica, illuminotecnica, ecc.) oppure nella realizzazione di campionature o saggi che riguardano scavi, demolizioni, sondaggi, rilievi ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione;
- c) incarichi relativi a prestazione di servizi di redazione di strumenti urbanistici generali o particolareggiati (e relative varianti) e di pianificazione;
- d) incarichi relativi all'effettuazione di pratiche catastali (visure, frazionamenti, ecc) e presso le Conservatorie anche al fine di istruttorie tecniche connesse a procedimenti tributari;

- e) incarichi relativi a rilevazioni e/o accertamenti previsti per legge (in materia ambientale, geologica, idrogeologica, geotecnica, inquinamento acustico, acqua, elettrosmog, rifiuti, ecc);
- f) incarichi di attuazione della normativa in materia di prevenzione antincendio ed in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo;
- g) incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e ss.mm.ii. ivi comprese le prestazioni medico sanitarie in ambito della medicina del lavoro;
- h) incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso;
- i) incarichi legali di patrocinio e difesa in giudizio dell'ente, in mancanza di ufficio legale interno;
- j) incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o per la resa di servizi non aventi natura discrezionale, in quanto obbligatori per espressa previsione di legge, in mancanza di uffici a ciò deputati e fermo restando, comunque, l'obbligo di effettuare, in tali casi, una valutazione comparativa;
- k) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/01;
- l) incarichi previsti dall'art. 90 del D. Lgs. n. 267/00 (costituzione Uffici di staff alle dirette dipendenze del Sindaco o degli assessori)

Art. 2

(Presupposti per il conferimento di incarichi professionali)

1. L'Amministrazione può conferire gli incarichi individuali di cui al precedente articolo per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, solamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria (diploma di laurea magistrale o titolo equivalente), in presenza dei seguenti presupposti:
- a) corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) accertamento preliminare da parte dell'amministrazione circa l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) prestazione di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) preventiva determinazione della durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
 - e) proporzione tra compenso erogato all'incaricato ed utilità conseguita dall'ente;
 - f) sussistenza della relativa copertura finanziaria;
 - g) il possesso da parte degli incaricati di un titolo di studio di laurea secondo il vecchio ordinamento o della laurea specialistica di secondo livello ai sensi del nuovo ordinamento.

Art. 3

(Individuazione del fabbisogno)

L'Ufficio competente verifica la congruenza dell'incarico con il fabbisogno dell'Amministrazione, individuato nei documenti di programmazione e in specie nell'apposito programma degli incarichi approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge 24.12.2007, n. 244, l'impossibilità di far fronte alle necessità della struttura con il personale in servizio presso l'amministrazione, tenendo conto delle mansioni esigibili, la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta (tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge) e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, provvedendo ad operare una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta. L'Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa fissati nel presente Regolamento.

Art. 4

(Selezione degli esperti mediante procedure comparative)

1. Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e, al fine di garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi, il Responsabile di ciascuna Area, di volta in volta predispone, (quando ne ravvisi la necessità) un bando o un avviso pubblico nel quale sono evidenziati:
- definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico (eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente) e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - la sua durata;
 - luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;

il compenso previsto per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate (quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione);

i termini ed i contenuti della domanda che gli interessati devono presentare all'ente;

la produzione dei curricula, da allegare alla domanda;

indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

3. Le domande con i relativi curricula pervenuti, sono esaminate dal Responsabile di Area, il quale, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla tipologia e al valore del singolo incarico, potrà far ricorso ad un'apposita commissione tecnica composta da tre membri esperti nominati dallo stesso Responsabile.

4. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

5. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalità e di abilità, l'Amministrazione si può comunque avvalere della procedura individuata dall'art. 57, comma 6 del D. Lgs n. 163/2006, mediante la quale i soggetti individuati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione oggetto dell'incarico. La stazione appaltante sceglie il soggetto affidatario dell'incarico sulla base delle condizioni più vantaggiose, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di professionalità.

6. Nelle procedure comparative di selezione realizzate con invito, l'Amministrazione opera comunque secondo i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e di rotazione.

7. Per incarichi di importo al netto di IVA compresi fra i 20.000 € ed i 206.000 € l'affidamento dell'incarico avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno 5 operatori, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenco di operatori predisposto dall'ente.

Art. 5

(Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza procedure comparative)

1. L'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) quando le procedure comparative siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) in casi di particolare e comprovata urgenza, non imputabili all'Amministrazione conferente, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, editoriale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, previa adeguata motivazione;
- d) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione europea o da enti privati, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- f) incarichi relativi alla consulenza ed assistenza informatica (reti, software ed hardware) e comunicazioni in genere;

2. L'Amministrazione può avvalersi del ricorso all'affidamento diretto a soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali e di esperienza minimi, in ogni caso, qualora si tratti di incarico di importo al netto di IVA inferiore ad € 20.000, 00.

Art. 6

(Limite annuo della spesa per incarichi e consulenze)

1. Il limite complessivo massimo annuale della spesa relativa ad incarichi, consulenze e collaborazioni, è fissato in ragione del 5% delle spese correnti di cui al Titolo I del bilancio di previsione, al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge. Il superamento del limite di spesa è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del Programma del Consiglio di cui al precedente art. 3.

Art. 7

(Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative)

1. L'Amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'Amministrazione.

2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

Art. 8

(Formalizzazione dell'incarico)

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

3. Il disciplinare di incarico è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del soggetto affidatario dell'incarico di cui all'art. 1 e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

4. L'affidamento di incarichi effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale in capo al responsabile che ha sottoscritto il relativo contratto.

Art. 9

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. Il compenso deve tener conto dell'attività oggetto dell'incarico, della qualità e quantità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di singole fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 10

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

2. L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 11

(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'art. 4 viene data adeguata pubblicità tramite il sito dell'Amministrazione ed attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità di cui al comma precedente.
3. Dovrà provvedersi alla pubblicazione sul sito Internet altresì delle determinazioni dirigenziali con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare corrisposto;
4. Gli stessi atti, se riferiti a studi, ricerche o collaborazioni e se di importo superiore a 5.000 €, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della legge n. 266/05, debbono essere inviati, a cura del Servizio Finanziario, entro due mesi dalla loro adozione, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
5. In caso di incarichi affidati mediante collaborazioni coordinate e continuative, la determinazione divenuta esecutiva dovrà inoltre essere inviata all'Ufficio personale per la comunicazione al Centro per l'Impiego almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto.